



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 47
del 15.10.2014 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO “EX RICOVERO SANT’AGOSTINO” E SUA DESTIANZIONE TEMPORANEA AD ACCOGLIENZA PER TRASFERTISTI IN ATTIVITÀ NEI CANTIERI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DEL TERZO VALICO. APPROVAZIONE DI CONVENZIONE SINALLAGMATICA FRA IL COMUNE DI VOLTAGGIO E LA FONDAZIONE PIO ISTITUTO DE FERRARI BRIGNOLE SALE IN VOLTAGGIO ONLUS. AUTORIZZAZIONE ALL’INTERVENTO IN DEROGA AL PINO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DEL COMUNE DI VOLTAGGIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 380/2001.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l’appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	P
4	GUIDO Francesca	P
5	MOSSETTI Gianfranco	P
6	CAVO Giacomo	P
7	DI BENEDETTO Mauro	P
8	MERLO Paola	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	P
11	CAVO Sandra Maria	P

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Sindaco BISIO Michele: ritiene l'ultimo punto posto all'ordine del giorno estremamente importante, ed è per tale ragione che si è reso necessario, ogni tanto nel corso della attuale seduta, ricordare la necessità di proseguire celermente la trattazione degli argomenti dell'ordine del giorno, magari con tagli al dibattito; del resto ricorda come in campagna elettorale si dicesse che le discussioni attivate dalla allora Minoranza consiliare fossero simili ad happening; venendo al punto, ricorda come l'edificio dell'ex ricovero Sant'Agostino, di proprietà della Fondazione De Ferrari Galliera, fu concesso all'ASL con obbligo di mantenimento a scopo di residenza per anziani; tale obbligo, nel corso degli anni, non è stato ottemperato dall'ASL, nonostante varie rassicurazioni e promesse costantemente vanificate; pertanto, in forza di tale mancato adempimento contrattuale da parte dell'ASL, la Fondazione è rientrata in possesso dell'immobile; purtroppo, in forza della mancata realizzazione di lavori di manutenzione nel corso degli anni, l'immobile versa ormai in condizioni disastrose e rischia l'implosione; particolarmente grave è la situazione in cui versa il tetto; ora, con l'accordo proposto fra il Comune e la Fondazione, è prevista la ristrutturazione di 36 camere per uso alloggio, e vi è altresì la previsione, al termine della durata della convenzione, di ritornare ad essere residenza per anziani; ritiene che questa, e non altre, sia l'unica occasione per consentire alla struttura, particolarmente importante per la collettività di Voltaggio, di rinascere; il vincolo previsto per l'esercizio dell'attività assistenziale comporterà, in futuro, probabilmente, la necessità di approvazione di apposita variante parziale al piano regolatore comunale, in quanto è previsto che la consegna degli alloggi a COCIV avvenga entro il settembre 2015; tali alloggi costituiscono l'utilizzo temporaneo a scopo abitativo per ospitare le maestranze del cantiere del Terzo Valico; in merito all'impresa che curerà i lavori riferisce che si è svolta, per precisa scelta della Fondazione, una gara fra più imprese qualificate, che la gara è stata aggiudicata ad un'impresa che ha presentato un'offerta comportante anche una riduzione dei tempi di consegna dell'opera finita; peraltro tale offerta ha comportato un ribasso di soli venti giorni in meno rispetto a quanto prescritto, per cui è necessario che i lavori inizino in maniera sollecita e senza ritardo; attualmente l'intervento avverrà in deroga rispetto alle prescrizioni del piano regolatore, che prevede il vincolo a destinazione socio assistenziale dell'immobile; in seguito ci sarà una variante al piano regolatore atta a consentire la destinazione residenziale, ancorché temporanea; in ogni caso la convenzione fra il Comune e la Fondazione è necessaria in quanto il Comune si vincola a consentire l'intervento a prescindere dall'intervenuta variazione del piano regolatore generale; inoltre il Comune appone la condizione secondo cui la cosiddetta casa del custode all'interno del complesso diventi subito, entro due anni, una residenza assistita per anziani, al fine di prestare ottemperanza al vincolo di destinazione socio assistenziale; la convenzione inoltre impegna sia il Comune che la Fondazione a fare sì che entro otto anni possa essere ripristinata integralmente la destinazione socio assistenziale del complesso del Sant'Agostino; la convenzione, che prevede reciproci obblighi, è stata richiesta, in particolare, dalla Fondazione, al fine di ottenere dal Comune l'impegno a consentire la possibilità di realizzazione della destinazione residenziale temporanea, in deroga a quella prevista dal piano regolatore comunale; attualmente l'intervento consisterà nella ristrutturazione dell'immobile, in grave stato di degrado, e pertanto i lavori, in quanto meramente conservativi, prescindono dalla destinazione prevista dal piano regolatore; la deliberazione odierna e la convenzione che verrà approvata assumeranno tutto il loro valore nel momento in cui avverrà il mutamento di destinazione d'uso e il Comune rilascerà l'abitabilità per l'immobile ristrutturato ad uso residenziale;

Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto: ringrazia il Sindaco per avere, con il presente ordine del giorno, dato continuità ad un percorso tracciato precedentemente, il tema essendo stato posto nel programma del 2009 anche da parte della precedente Amministrazione; ricorda come, nel 1999, con una determina del direttore generale dell'ASL in allora, venne decisa la chiusura della struttura assistenziale per anziani di Voltaggio, motivata da ragioni di sicurezza; dopo molti anni, con la precedente Amministrazione, si cercò una strada per riportare in funzione il presidio, ma l'ASL non prestò riscontro alcuno; a partire dal 2009 infatti il Comune di Voltaggio decise, pure senza presentare ricorsi giudiziari, di attivare un lungo confronto con ben tre direttori generali succedutisi alla guida dell'ASL, dei quali tiene a citare il dottor Marforio, che ha dimostrato la giusta sensibilità alle richieste del Comune, e con il quale si è addivenuti alla soluzione di oggi; l'occasione è stata fornita dalla legge regionale 4/2011, la cosiddetta legge obiettivo della Regione Piemonte, che prevede, in occasione della realizzazione delle opere strategiche, quale è quella del Terzo Valico, la preferenza per opere atte a consentire il recupero e il riutilizzo di strutture edilizie esistenti; sulla vicenda del Sant'Agostino ricorda che il Comune di Voltaggio ha subito la pesante croce della razionalizzazione delle case di riposo, che a partire dal 1999 l'ASL non fece nulla, che fino al 2009 nemmeno il Comune sollecitò per iscritto l'ASL, la quale non ritenne nemmeno di fornire risposta alle richieste del Comune; oggi apprende una buona notizia, quella che i lavori di ristrutturazione sono stati aggiudicati (**Sindaco Bisio Michele:** il prefetto Romano, presidente della Fondazione, volle

che si svolgesse una gara pubblica con otto inviti diramati e cinque offerte ammesse, che ha dato come risultanza un ribasso del 12 per cento sul prezzo a base d'asta e di venti giorni rispetto al tempo di realizzazione previsto), prosegue il **Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto**: occorre tuttavia avere garanzie idonee affinché la destinazione per gli alloggi realizzati da COCIV sia effettivamente transitoria, proprio perché nel piano regolatore è previsto un vincolo di destinazione socio assistenziale; afferma di condividere pienamente lo spirito di quanto contenuto nella convenzione, come pure la realizzazione, in via immediata, della ristrutturazione della ex casa del custode per essere destinata agli anziani, circostanza che consente, fin da subito, l'erogazione del servizio socio assistenziale, ma occorre comprendere a fondo le questioni che si pongono, in particolare quella attinente la modifica della destinazione d'uso; un'altra questione da chiarire è il vincolo in merito alla cessione a terzi, che sembra consentita, anche se previo accordo, dopo il decimo anno; inoltre chiede chiarimenti in merito alla possibilità, ascoltata nel corso della seduta, di attivare i lavori mediante semplice SCIA, segnalazione di inizio attività, senza ricorso ad un permesso di costruire;

Ottonello: precisa che in ordine al progetto complessivo sia la Soprintendenza ai beni monumentali e quella ai beni paesaggistici, unitamente alla commissione locale per il paesaggio si sono pronunciate favorevolmente, e hanno anzi richiesto, in sede di autorizzazione, la demolizione delle superfetazioni; in effetti, la SCIA non consente l'aumento dei volumi esistenti, ma, al contrario, ammette la loro diminuzione; pertanto le demolizioni possono essere attuate con semplice SCIA;

Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso: chiede se siano, o meno, compresi nel piano anche i terreni di proprietà della Fondazione (Ottonello: in merito a tali terreni semplicemente è stato richiesto che venga utilizzato, con finalità di cantiere, il terreno retrostante per l'accesso dei materiali)

Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto: insiste sulla circostanza che se una variante al piano regolatore non possa essere temporanea, una volta che il Comune di Voltaggio approva una variante al piano regolatore per modificare la destinazione d'uso esistente, e quindi, nel caso, modificarla da vincolata a scopo socio assistenziale a residenziale, a proprio giudizio si assume un rischio; domanda come si fa ad essere certi che fra dieci anni la destinazione d'uso ritornerà ad essere quella attuale; pertanto, ove assodato che una variante al piano regolatore non possa essere temporanea, si domanda se ci sia veramente la necessità di cambiare il piano regolatore facendo correre un tale rischio poiché, a rigore, lo scopo socio assistenziale dell'immobile del Sant'Agostino potrebbe essere rispettato anche nel caso la Fondazione adibisca tale immobile ad albergo destinandone i proventi a scopi socio assistenziali, cosa che non sarebbe invece consentita ai sensi dell'attuale Piano Regolatore;

Segretario Comunale: spiega anzitutto che il termine sinallagmatico, utilizzato per qualificare la convenzione, è un termine tipico del linguaggio giuridico per dire che un contratto a prestazioni corrispettive, le clausole sono vincolate reciprocamente, nel senso che l'obbligo di una parte è condizionato dall'obbligo dell'altra parte, nel caso attuale gli obblighi fra Comune e Fondazione, il rispetto degli uni essendo condizione al rispetto degli altri; pertanto la Fondazione e il Comune concordano anche la deroga a tempo determinato del piano regolatore; precisa che la convenzione opera rimando ad elaborati che, per le loro dimensioni, saranno oggetto di deposito in Comune, ma che non verranno materialmente allegati alla convenzione da sottoscrivere, anche al fine di evitare inutili oneri fiscali; la convenzione tiene altresì conto del preciso vincolo di scopo della destinazione a scopo socio assistenziale del Sant'Agostino, pertanto è precisato che la destinazione a fini residenziali, di alloggio per le maestranze, è temporanea; la delibera prevede infine una deroga al piano regolatore, proprio per consentire, in ogni caso, la realizzazione dei lavori prescindendo dall'elaborazione di una variante al piano regolatore che uniformi la situazione di diritto a quella di fatto, e cioè che la destinazione, seppure temporaneamente, diventi residenziale;

Consigliere Giuseppe Benasso: chiede che le aree previste come parcheggio diventino camminamenti.

Redazione sulla base di testo predisposto dal Segretario Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Voltaggio, come risultante dalla variante strutturale denominata "Variante Strutturale al P.R.G.I. – anno 2008", approvata, ai sensi dell'allora vigente articolo 31-bis L.R. 56/1977 come introdotto dall'articolo 2 L.R. 1/2007 con deliberazione C.C. n. 3/2012 del 08/02/2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 10 del 08/03/2012;

PREMESSO CHE:

- il territorio comunale di Voltaggio è interessato dall'intervento denominato "Tratta AV/AC Milano - Genova Terzo Valico dei Giovi", consistente nella realizzazione di una nuova linea ferroviaria ad alta capacità tra la Liguria ed il Piemonte;
- con delibera 80/2006 il CIPE ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il Progetto Definitivo Terzo Valico, con successiva delibera 84/2010 in data 18 novembre 2010 il CIPE ha autorizzato l'avvio della realizzazione della tratta in sei lotti costruttivi non funzionali;

- in data 11 novembre 2011 è intervenuta la firma dell'Atto Integrativo tra il General Contractor COCIV e RFI (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), con delibera 86/2011 il CIPE ha autorizzato il secondo lotto costruttivo non funzionale del Terzo Valico e in data 2 aprile 2012 è stata data piena efficacia dell'Atto Integrativo e conseguentemente è intervenuto avvio della realizzazione dell'opera;
- le prescrizioni intervenute in merito al progetto del Terzo Valico hanno evidenziato, tra l'altro, la necessità di perseguire le seguenti azioni: 1) rafforzamento dei presidi socio-sanitari; 2) implementazione dei servizi a favore dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell'opera; 3) integrazione delle maestranze attive nel tessuto sociale del territorio; 4) realizzazione di misure compensative a favore delle comunità residenti nell'area interessata dall'infrastruttura, da attuarsi in base a specifici accordi con le Pubbliche Amministrazioni interessate;
- la Fondazione Pio Istituto De Ferrari Brignole Onlus è proprietaria del compendio immobiliare, denominato ex Ricovero Sant'Agostino - sito in Voltaggio, Piazza De Ferrari Brignole Sale 4, costituito in donazione con particolare riferimento agli edifici e terreni del compendio immobiliare in particolare l'immobile ex Ricovero Sant'Agostino, di Superficie lorda della costruzione di mq. 1.650 circa, descritto catastalmente al Catasto Terreni Foglio 14 mappale 545 e al Catasto Fabbricati Foglio 14 mappale 545 sub 1, nonché l'immobile B (ex Stalla) di Superficie lorda della costruzione di mq 210 circa, descritto catastalmente al Catasto Terreni Foglio 14 mappale 545 e al Catasto Fabbricati Foglio 14 mappale 563, pertanto, per un totale di superficie complessiva pari a metri quadrati 1.860;
- i detti immobili ricadono in Zona F2/f "aree ed edifici di interesse pubblico destinati all'assistenza" del P.R.G.C. di Voltaggio, approvato con D.G.R. n. 77 del 24.2.1992 e successive varianti, e sono soggetti a vincolo di tipo monumentale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 – parte seconda ed a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 – parte terza;
- i detti immobili sono attualmente inutilizzati ed in precarie condizioni di manutenzione con concreto rischio di rovina;
- gli stessi immobili costituiscono parte significativa e qualificante del patrimonio storico di Voltaggio oltre che memoria della Duchessa di Galliera, filantropa e figura eminente del panorama ottocentesco, fra l'altro, di Voltaggio;
- tale complesso immobiliare ha rappresentato per decenni, fino al secolo scorso, il più significativo presidio in ambito socio-assistenziale della comunità utilizzato fino agli anni 90 del ventesimo secolo;
- tale situazione, in essere ormai da tempo, richiede un intervento economico non sopportabile dalla proprietà in considerazione dell'estensione del complesso e delle specifiche prescrizioni testamentarie che ne regolano l'utilizzo, oltre che della necessità di rendere i servizi originariamente destinati alla "carità" effettivi e valenti presidi socio-assistenziali rispondenti alla vigente normativa;
- il ripristino della originaria destinazione d'uso è da tempo auspicato e promosso sia dalla proprietà che dal Comune di Voltaggio e, pertanto, in accordo, è stata individuata, quale azione di compensazione per il territorio interessato dalla costruzione del Terzo Valico, la riattivazione della originaria struttura socio-assistenziale voluta dalla Duchessa di Galliera in base alle linee guida condivise e sintetizzabili in ospitalità assistita per persone autosufficienti o piccoli nuclei familiari anziani e comunità alloggio per anziani;
- la Fondazione ha manifestato l'intenzione di realizzare, nel compendio immobiliare, con destinazione di residenzialità specialistica, nell'ambito socio-assistenziale, una accoglienza per trasfertisti in attività nei cantieri relativi alla costruzione del Terzo Valico, costituita da locali per il pernottamento, spazi comuni, oltre ad accessori e servizi, di durata temporanea fino alla conclusione delle opere di realizzazione della infrastruttura, e comunque non oltre l'agosto 2023;

- tale complesso immobiliare, una volta recuperato ed al termine del periodo di utilizzo transitorio come accoglienza per i lavoratori, sarà destinato all'originario scopo di presidio socio-assistenziale, come nei voleri della Duchessa di Galliera e nelle aspettative della popolazione cittadina oltre che rispondente alle prescrizioni del P.R.G.C. vigente;
- l'uso transitorio non confligge con la destinazione d'uso che conferma la storica vocazione del compendio sia per le caratteristiche architettoniche, rispondenti comunque alle esigenze di residenzialità specialistiche, così come sopra descritte, sia per la specifica destinazione d'uso che si intende dare, fin da subito, e cioè a fare data dalla conclusione delle opere di risanamento, ad una parte del compendio, in particolare la ex stalla, con destinazione ad alloggi protetti, nel numero di tre, oltre all'alloggio per il custode;
- ferme le obbligatorie autorizzazioni e nullastata necessari in base alla vigente normativa, ai fini del rilascio del titolo edilizio, con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. attualmente vigenti, è previsto il convenzionamento con l'Amministrazione Comunale, con le prescrizioni di impegno a non cedere i diritti reali sul fabbricato per almeno un decennio, se non, previa autorizzazione del Comune, a soggetto che assuma analoghe obbligazioni all'esercizio delle funzioni di presidio sociale o socio-sanitario e di impegno ad esercitare attività socio assistenziali;

VISTO l'articolo delle Norme Tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. del Comune di Voltaggio, in merito alla disciplina urbanistica dell'area interessata, con particolare riferimento alla Zona F2/f "aree ed edifici di interesse pubblico destinati all'assistenza" del P.R.G.C. di Voltaggio;

DATO ATTO CHE, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, appare opportuno, ai sensi dell'articolo 14 D.P.R. 380/2001 e s.m.i., autorizzare la realizzazione delle opere, in deroga al vigente P.R.G.C., riconoscendo il prevalente interesse pubblico a consentire, in via immediata, l'effettuazione dei lavori di risanamento, intervento idoneo e strumentale ad assicurare il mantenimento e la conservazione del complesso immobiliare del Sant'Agostino, all'uopo riconoscendo il prevalente interesse pubblicistico al mantenimento di un presidio vocato all'assistenza, funzione di competenza del Comune ai sensi degli articoli 25 comma 1 D.P.R. 616/1977, recante attribuzione ai Comuni, ai sensi dell'articolo 118 comma 1 della Costituzione, dell'integralità delle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui agli articoli 22 e 23, nonché della L. 328/2000, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché della L.R. 1/2004, recante norme in materia di servizi sociali, tenuto conto delle attuali condizioni in cui versa il presidio stesso, necessitante di immediati interventi conservativi, e sospendendo, pertanto, il regime previsto dall'articolo delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C., fermo restando che con apposita variante al P.R.G.C. si procederà a disciplinare tale mutamento di destinazione d'uso transitorio, revisionando, ove necessario, la disciplina dell'urbanizzazione;

DATO ATTO CHE, nella ponderazione del pubblico interesse, si tiene conto, altresì, della circostanza che l'opzione per il recupero funzionale di un edificio, quale quello del Sant'Agostino, da sempre configurato dall'*idem sentire* quale patrimonio della Collettività, naturalmente vocato alla assistenza, appare finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di un soggetto, la Fondazione Pio Istituto De Ferrari Brignole Onlus, intesa come recupero ad una funzione di utilità sociale dell'edificio de quo, con particolare riferimento alle opportunità di manutenzione, della circostanza che il fabbricato necessita, da anni, di risanamento e che un recupero funzionale finalizzato all'utilizzo temporaneo appare coerente con le *best practices* attualmente in uso di limitazione del consumo dei suoli, specie per presidi temporanei, quale è il cantiere del Terzo Valico, e il successivo riuso delle strutture all'uopo create, nel pieno rispetto della L.R. 4/2011, cosiddetta legge obbiettivo della Regione Piemonte;

DATO ATTO CHE, ai fini di disciplinare i rapporti fra le parti, in particolare fra il Comune e la Fondazione, appare opportuna l'adozione di una convenzione, di natura sinallagmatica, cioè di prestazioni corrispettive, pienamente coerente con l'autonomia contrattuale in capo al Comune ai sensi del codice civile, quale ente territoriale e rappresentativo, la cui autonomia è garantita dalla

Costituzione, a disporre, entro i limiti di legge, dei propri diritti e poteri, ivi compresa la pianificazione urbanistica, il cui testo è, in schema, Allegato "A" della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

DATO ATTO CHE, in particolare, la detta convenzione regola:

- la facoltà che la Fondazione, per un periodo di dieci anni, destini gli immobili sopra descritti, ad uso, da intendersi temporaneo per tutta la durata della convenzione, di accoglienza per trasferti in attività nei cantieri relativi alla costruzione del Terzo Valico, e, in particolare, ai fini di realizzazione dei locali per il pernottamento, degli spazi comuni, oltre che degli accessori e dei servizi;
- che detto intervento sia in deroga, meramente transitoria, rispetto allo scopo socio assistenziale gravante sui medesimi immobili, come previsto dall'atto di donazione, nonché in deroga, pure transitoria, delle previsioni del vigente P.R.G.C. del Comune di Voltaggio;
- l'impegno contestuale, da parte del Comune, a conformare la propria strumentazione urbanistica, senza oneri per il soggetto attuatore, alla destinazione temporanea degli immobili oggetto della convenzione, salvo ripristino, alla scadenza del periodo di vigenza, della destinazione d'uso attuale;
- in attesa della conformazione, al fine di consentire l'attuazione del progetto di mantenimento, l'autorizzazione, da parte del Comune, della realizzazione delle opere in deroga al vigente P.R.G.C.;
- ai fini di ulteriore potenziamento dell'interesse pubblico, quale prescrizione particolare, l'obbligo, in capo alla Fondazione, di realizzazione, entro il 31.12.2016, dell'intervento di riqualificazione dell'immobile ex Stalla, ai fini di adibirlo ad attività socio-assistenziale in via immediata, sì da contenere la latitudine del sacrificio, seppure temporaneo, del mutamento di destinazione di uso;
- la presentazione di progetto di risanamento antecedentemente la sottoscrizione della convenzione;
- la sospensione della prestazione delle garanzie e della quantificazione dei costi eventuali di urbanizzazione, demandata a convenzione urbanistica previa valutazione del nuovo testo della norma tecnica di attuazione;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell' articolo 42 comma 2 lettera a) D. Lgs. 267/2000, comportando atto di disposizione di funzione urbanistica, nonché di atto sinallagmatico a valenza pluriennale;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale quale Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49, 97 comma 4 lettera d) e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 11;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 11;**
- **favorevoli: 11;**
- **contrari: 0;**

DELIBERA

1. Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, a consentire deroga al vigente P.R.G.C. ai fini di assentire l'effettuazione, da parte della Fondazione Pio Istituto De Ferrari Brignole Onlus, di intervento di recupero funzionale del complesso dell'ex Ricovero Sant'Agostino, sito in Voltaggio, Piazza De Ferrari Brignole Sale 4 (di superficie lorda della costruzione di mq. 1.650 circa, descritto catastalmente al Catasto Terreni Foglio 14 mappale 545 e al Catasto Fabbricati Foglio 14 mappale 545 sub 1, nonché l'immobile B ex Stalla, di superficie lorda della costruzione di mq 210 circa, descritto catastalmente al Catasto Terreni Foglio 14 mappale 545 e al Catasto Fabbricati Foglio 14 mappale 563, pertanto, per un totale di superficie complessiva pari a metri quadrati 1.860), e consentendo l'utilizzo, temporaneo, di accoglienza per trasfertisti in attività nei cantieri relativi alla costruzione del Terzo Valico, consistente nella realizzazione e nel mantenimento, temporaneo, di locali per il pernottamento, di spazi comuni, di accessori e servizi, e pertanto in deroga alla destinazione della Zona F2/f "aree ed edifici di interesse pubblico destinati all'assistenza" del P.R.G.C. di Voltaggio;
2. Di approvare, ai fini di disciplinare i rapporti fra il Comune e la Fondazione Pio Istituto De Ferrari Brignole Onlus, la convenzione, di natura sinallagmatica, secondo il testo, in schema, Allegato "A" della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
3. Di dare atto che i contenuti essenziali sono quelli enucleati in narrativa, dando atto, in particolare:
 - della presentazione di progetto di risanamento antecedentemente la sottoscrizione della convenzione;
 - dell'impegno, da parte del Comune di Voltaggio, a conformare la propria strumentazione urbanistica, senza oneri per il soggetto attuatore, alla destinazione temporanea degli immobili oggetto della convenzione, salvo ripristino, alla scadenza del periodo di vigenza, della destinazione d'uso attuale;
 - della prescrizione particolare dell'obbligo, in capo alla Fondazione Pio Istituto De Ferrari Brignole Onlus, di realizzazione, entro il 31.12.2016, dell'intervento di riqualificazione dell'immobile ex Stalla, ai fini di adibirlo ad attività socio-assistenziale in via immediata, sì da contenere la latitudine del sacrificio, seppure temporaneo, del mutamento di destinazione di uso;
 - della sospensione della prestazione delle garanzie e della quantificazione dei costi eventuali di urbanizzazione, demandata a convenzione urbanistica previa valutazione del nuovo testo della norma tecnica di attuazione;
4. Di dare atto che alla stipula dell'atto procede il Sindaco, quale rappresentante legale del Comune;
5. Di dare atto che in sede di stipula, le parti possono apportare modifiche richieste eventualmente dal pubblico ufficiale rogante.
6. Di dichiarare, con votazione separata votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
 - **Presenti: 11;**
 - **Astenuti: 0;**
 - **Votanti: 11;**
 - **Favorevoli: 11;**
 - **Contrari: 0,**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (*Michele BISIO*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (*Avv. Gian Carlo RAPETTI*)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **24/11/2014** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **09/12/2014**.

Dalla Residenza Comunale, li **24/11/2014**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (*Roberto Carrea*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)